

Prot. N. 1121/GO/mtl

Roma, 7 febbraio 2017

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Div3
Dott.ssa Moltoni
Via dell'Arte, 16
Roma

Oggetto: Certificazione IMO - Rifiuto rilascio certificato Imo di Marittimo abilitato di coperta.

In data 27 dicembre 2016, in risposta alla richiesta, da parte di un marittimo, di rilascio di certificato IMO di Marittimo abilitato di coperta, la Capitaneria di Porto di Catania rendeva noto a questo richiedente con una sua, prot. N. 02.03.02.01 60277 (allegata), che tale richiesta veniva rigettata in quanto il richiedente avrebbe dovuto dimostrare di aver effettuato negli ultimi 60 mesi almeno 12 mesi di navigazione come Comune di guardia in coperta. Invece il richiedente aveva sì effettuato tale periodo, ma come Marinaio e NON come Comune di guardia in coperta; pertanto la certificazione richiesta non poteva essere rilasciata.

Pervenuti a conoscenza di quanto sopra, la nostra organizzazione sindacale, nella fattispecie il nostro Presidio di Ragusa (vedi allegato) il 24 gennaio indirizzava sia alla Capitaneria di Porto di Catania sia al Coordinatore Nazionale Dipartimento Marittimi della scrivente una lettera in cui si chiedeva al Comando di Catania di rivedere la posizione presa in quanto, come evidenziato dal nostro responsabile, lo stesso Ministero persino delle tabelle d'armamento non fa distinzione tra Comune di guardia in coperta e Marinaio, in quanto tutte e due le figure assolvono, a bordo, lo stesso identico compito, riportando anche la norma STCW ultima edizione, regola II/5, punto 6, pag. 37 che, in previsione di una rigidità troppo spinta di interpretazioni sulla sostanza effettiva, recita:

“” Il contraente può considerare che i marittimi abbiano soddisfatto i requisiti di questa regola se gli stessi sono stati imbarcati in una posizione PERTINENTE nella sezione coperta per un periodo non inferiore a 12 mesi negli ultimi 60 mesi precedenti l'entrata in vigore, per quel contraente, di questa regola. ””

In pari data 24 gennaio (vedi allegato) la scrivente O.S., interessata dal Presidio di Ragusa dell'accaduto e fatta sua l'incongruenza del rifiuto, girava il problema al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione ed anche al 4° Ufficio – Personale Marittimo, riportando cronologicamente quanto sopra e specificando ulteriormente:

“” Secondo la Regola I/1 Definizioni e chiarimenti al punto 13 “Comune” significa membro dell’equipaggio della nave diverso dal comandante o da un ufficiale e che al punto 35 “Marittimo qualificato di coperta” (Able Seafarer deck) significa comune qualificato in conformità con le disposizioni della regola II/5 della Convenzione. “

apportando inoltre la considerazione che: ” Nella Circolare Titolo: “Personale Marittimo” – Serie: Tabelle di Armamento n° 001 in data 20 ottobre 2010 e nel relativo aggiornamento Circolare Titolo: “Personale Marittimo” Serie: Tabelle di Armamento n. 002 del 28 ottobre 2016 in ogni caso si parla di MARINAIO e non di comune di guardia. “”

Il 30 gennaio u.s. , dalla Capitaneria di Porto di Catania, con prot. 02.03.02.01 n. 4238 (vedi allegato) il Comando inviava risposta al Presidio della nostra O.S. di Ragusa, specificando che tale sua motivazione di rifiuto al rilascio della Certificazione IMO di Marittimo abilitato di Coperta richiesta dal marittimo interessato era dovuta al fatto che Voi, DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA’ PORTUALI, INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE - DIVISIONE 3, avete così disposto, riportando quindi la Vostra disposizione:

“” la navigazione effettuata in qualità di Marinaio non risulta essere utile per ottenere la conversione del titolo da comune di guardia a marittimo abilitato di coperta, prevista dall’articolo 25 del Decreto 25/07/2016 “” .

La scrivente O.S., a fronte di tutto quanto sopra esposto, ha verificato con i propri responsabili cosa succede, a questo proposito, nei territori, ovvero nelle altre Capitanerie di Porto preposte al rilascio dei certificati IMO, ed ha riscontrato che al momento, a parità di condizioni di richiesta (effettuati 12 mesi negli ultimi 60 da marinaio - avuta la certificazione richiesta di Marittimo abilitato di Coperta) nessuna Capitaneria si è comportata come quella di Catania.

Ancora una volta la scrivente O.S. chiede a codesta rispettabile Divisione alcuni chiarimenti:

- Perché non ci si adegua a quanto indicato dalla STCW, Regola II/5, punto 6, pag. 37 che invita i Contraenti a considerare valido l’imbarco del marittimo se imbarcato in una posizione PERTINENTE.
- Perché non si tiene conto di quanto indicato dalle Tabelle di Armamento 28 ottobre 2016 dove si parla di “Marinaio” e non di “Comune di guardia”.
- Perché viene permesso che alcune Capitanerie si comportino in una maniera mentre la maggior parte delle altre si comportano diversamente.

La scrivente O.S. spera che l’urgenza di queste risposte, considerando l’impotenza dei marittimi che si trovano a doversi scontrare con queste incongruenze burocratiche, che nella sostanza non hanno alcuna differenza ma che portano a conseguenze a dir poco devastanti dal punto di vista professionale e lavorativo, sia tenuta presente nella celerità della risposta.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE NAZIONALE
DIPARTIMENTO MARITIMI
(Giovanni Olivieri)

